

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

- SEZIONE LAVORO -

Ricorso con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

nell'interesse del Sig. **Sidoti Pinto Filippo**, CF: SDTFPP73M09F206G, nato il 09.08.1973 a Milazzo (ME) e residente in Terme Vigliatore (ME), Via IV Novembre n.19, elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore (ME), Via Benedettina Inf. n.1, studio dell'**Avv. Calogero Filippo Dario Adile**, CF: DLACGR76R11F158K, che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in calce al presente atto, indicando che le comunicazioni e notificazioni allo scrivente procuratore possono essere effettuate presso l'utenza fax n.1782754516 o pec: dariocalogerofilippo.adile@cert.ordineavvocatibarcellona.it

- ricorrente -

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, C.F. 80185250588, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/A - 00153 Roma, pec: urp@postacert.istruzione.it ;

- **Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, CF: 80018500829, in persona del Direttore Generale p.t., Via Fattori 60 - 90146 Palermo, pec: drsi@postacert.istruzione.it ;

- **Ministero dell'Istruzione - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina**, CF: 80005000833, in persona del Dirigente p.t., Via S. Paolo Is.361 - 98122 Messina, pec: uspme@postacert.istruzione.it ;



tutti domiciliati *ex lege* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina**, Via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123, CF: 80003660836, pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it .

- resistenti -

FATTO

- Il ricorrente, sig. Princiotta Filippo, in data 09.04.2021 presentava domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Messina, triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 (doc. 1).

In tale domanda il ricorrente specificava di essere in possesso di diploma di maturità, conseguito in data 03/12/1993 presso l'Istituto Statale Comm.le *Leopardi* di Barcellona P.G. (ME), giusta attestazione che si produce (doc. 2).

Tra i titoli vantati dal ricorrente vi è anche il servizio militare di leva, prestato nel periodo tra il 10.08.1994 e il 27.07.1995, come da Foglio di congedo illimitato che si allega (doc. 3).

Il sopra indicato servizio di leva tuttavia, benché prestato in data successiva al conseguimento del titolo di studio, non veniva pienamente valutato ai fini dell'assegnazione del punteggio in graduatoria in quanto non prestato in costanza di rapporto di lavoro.

Ciò in applicazione di quanto disposto dall'allegato A al Decreto Ministeriale n.50/2021 (doc. 04, pag. 17) secondo cui "*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in*



costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.”

In particolare, in base alla superiore disciplina, il servizio non prestato in costanza di nomina viene considerato quale attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali, con riconoscimento di un punteggio ridotto pari a punti 0,60 per ogni anno di servizio e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni; al contrario il servizio militare prestato in costanza di nomina viene considerato come si trattasse di lavoro effettivo reso nella qualifica A.T.A., con riconoscimento di un punteggio superiore pari a punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (vedasi il già citato D.M. n.50/2021, doc. 04, pag. 32).

Ritenendo la superiore disciplina discriminatoria ed illegittima, si è reso pertanto necessario al ricorrente adire Codesto Spett.le Tribunale al fine di veder tutelate le sue fondate ragioni.

DIRITTO

- In via preliminare, sulla giurisdizione del giudice ordinario.

L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta effettuata al giudice del lavoro di pronunciarsi sulla dovutezza del riconoscimento, nell'ambito delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di



III fascia del personale amministrativo, dell'intero punteggio relativo al servizio militare di leva prestato dal ricorrente.

Secondo il disposto dell'art.63, co.1, d.lgs n.165/2001, *“Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (...) ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”* .

Tutte le questioni che attengano alla formazione delle graduatorie, pertanto, rientrano nella competenza del giudice ordinario.

Basti ricordare, sul punto, quanto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26802/2018 e ordinanza n.25840/2016, secondo cui, per individuare il giudice munito di giurisdizione per le controversie concernenti le graduatorie, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio: se oggetto di tale domanda è la richiesta di accertamento del diritto al corretto inserimento in graduatoria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo ostativo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Nel caso di specie la domanda è orientata al riconoscimento del punteggio relativo allo svolgimento dell'anno di leva, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

- Sempre in via preliminare, sulla competenza territoriale.



La competenza territoriale, per il caso che ci occupa, deve essere attribuita al Tribunale di Messina.

Il ricorrente ha infatti presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Messina e, secondo quanto statuito da Cass. Civ., ordinanza n.21506/2013, "*Con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti, non possono operare - al fine della determinazione della competenza territoriale - né il foro del luogo in cui è sorto il rapporto (che presuppone un rapporto di lavoro già sorto quantunque in ipotesi poi venuto ad estinguersi), né il foro della dipendenza aziendale (che presuppone il lavoratore già addetto alla dipendenza all'atto dell'estinzione), dovendosi invece fare applicazione unicamente del terzo e residuale criterio previsto dall'art. 413 c.p.c., ossia il foro della sede dell'azienda*".

Nel caso di specie il foro è dunque da individuare con riferimento all'Ambito provinciale competente, avente sede a Messina.

- Nel merito.

La disciplina di cui al Decreto Ministeriale n.50/2021, laddove riconosce un punteggio inferiore al servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego rispetto a quello prestato in costanza di rapporto di impiego, si rivela certamente discriminatoria ed illegittima ed andrà pertanto disapplicata.

Essa infatti si pone in contrasto con quanto statuito dall'art.485, co.7, del D.Lgs 297/1994, secondo cui "*Il periodo di servizio militare di*



leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

Avendo il superiore provvedimento natura legislativa, lo stesso non può che prevalere rispetto agli atti ministeriali avente mera natura regolamentare, pertanto al ricorrente dovrà essere integralmente riconosciuto il servizio di leva, ancorché prestato non in costanza di nomina, con conseguente assegnazione del punteggio dovuto (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) nella graduatoria di riferimento.

Numerose peraltro sono le pronunce giurisprudenziali che hanno sancito il diritto alla piena valutazione del servizio militare anche se prestato prima dell'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Basti citare, sul punto, quanto affermato dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 7383/2022 e n. 7376/2022, secondo le quali il punteggio per l'anno di servizio militare deve essere valutato interamente, anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l'aspirante A.T.A., in quanto: *“Se si pone l'esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”*.



Nello stesso senso si veda Consiglio di Stato, sentenze n. 1720/2022 e n. 3423/2022, secondo le quali *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti (...) il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*.

Sempre sullo stesso tema, in senso analogo, si vedano anche:

- Corte di Cassazione, ordinanza n.5679/2020, secondo cui *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili ai fini della carriera (...) dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie”*;

- Consiglio di Stato n. 4343/2015, per cui *“La valutabilità del servizio militare di leva o per richiamo e del servizio sostitutivo di quello di leva, sancita dall’art.485, comma 7, d.lgs. 16 aprile 1994, n.297 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”) è condizionata dal fatto che il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento. Conseguentemente, il servizio in questione*



deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie”;

- Consiglio di Stato, sentenze n. 8213/2019 e n. 8234/2019, con le quali è stato affermato che *“il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie. Infatti, l’articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva sia valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. (...) La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie”.*

- In applicazione dei sopra indicati principi, pertanto, al ricorrente spetta il riconoscimento integrale del punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo al servizio di leva svolto, come detto, successivamente al conseguimento del titolo di studio.

* * *

**RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE
IN CORSO DI CAUSA.**



In merito al *fumus boni juris* e al *periculum in mora*.

- Per ciò che concerne il *fumus*, dalle ragioni sopra esposte appare palese la fondatezza della domanda spiegata dal ricorrente così come l'esistenza del suo pieno diritto ad ottenere il riconoscimento del punteggio relativo al servizio di leva.

- Per ciò che invece riguarda il *periculum in mora*, nel caso di specie si è in presenza di una controversia riguardante un rapporto di lavoro subordinato, indispensabile fonte di sostentamento non solo per il ricorrente ma per l'intero suo nucleo familiare.

Bisogna quindi considerare che, avendo l'Amministrazione resistente riconosciuto un punteggio inferiore a quello dovuto, il ricorrente si trova oggi con ridotte possibilità di ottenere l'assegnazione di un posto di lavoro.

D'altronde, il mancato accoglimento della presente istanza cautelare e la necessità di attendere la conclusione del giudizio determinerebbero in capo al ricorrente l'ulteriore protrarsi del danno, provocando così la perdita di chances occupazionali per tutto il tempo di durata del presente procedimento di merito.

Sussiste quindi il pregiudizio imminente, grave ed irreparabile, derivante dalla mancata percezione di elementi retributivi, per sua natura non suscettibile di integrale riparazione per equivalente in quanto relativo alla soddisfazione di bisogni primari della vita.

- Tanto premesso, si ritengono dimostrati i requisiti sia del *fumus* che del *periculum* necessari per l'emissione del richiesto provvedimento



cautelare ex art.700 c.p.c., relativo all'immediato riconoscimento dell'integrale punteggio relativo al servizio di leva.

* * *

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rapp.to e difeso, chiede che l'On.le Giudice adito, rigettata ogni contraria conclusione, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **Preliminarmente, in via cautelare:**

accertata, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, la fondatezza della domanda spiegata dal ricorrente, disporre - *inaudita altera parte* ovvero previa comparizione delle parti - che il Ministero resistente provveda all'immediato aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Messina, triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24, riconoscendo integralmente al ricorrente il punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo all'anno del servizio di leva prestato.

- **Nel merito:**

1) **accertare, ritenere e dichiarare** il diritto del ricorrente, previa declaratoria di nullità/inefficacia di tutti i provvedimenti pregiudizievoli, a veder riconosciuto l'integrale punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo all'anno di leva prestato e, **per l'effetto,**



condannare parte resistente a provvedere al conseguente aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Messina, triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24;

2) in via istruttoria: si producono i documenti indicati in narrativa, con espressa riserva di integrare ed articolare gli ulteriori mezzi istruttori che si dovessero rendere necessari, anche secondo il comportamento processuale di controparte;

3) condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio con distrazione al sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Si dichiara che il valore della presente controversia, vertente in materia di pubblico impiego, è indeterminabile, e che il ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato giusta autocertificazione allegata (doc. 5).

Salvo ogni altro diritto.

Si allegano i documenti indicati in premessa.

Messina (ME), lì 21/10/2022

Avv. Calogero Filippo Dario Adile





TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

letto il ricorso relativo al procedimento iscritto al n. 5807/2022 r.g., con il quale è stata avanzata contestuale domanda cautelare (sub. 1),

visti gli artt. 415 e 669 *bis* e ss. c.p.c.;

visto l'art. 83 del D.L. n. 18/2020, come mod. dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 e s.m.i.;

tenuto conto della straordinaria sopravvenienza registratasi negli ultimi mesi e dell'inesigibilità di un impegno ulteriore;

p.q.m.

fissa per la trattazione del cautelare l'udienza del 20.12.2022 disponendo che copia del ricorso e del presente decreto sia notificata alla controparte, a cura del ricorrente, entro 15 giorni; fissa per il merito l'udienza del 16.5.2023;

dispone che la prima di dette udienze sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da depositare fino a 5 giorni prima della data di udienza;

avverte che la mancata trasmissione delle stesse equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge, e che previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio e che la data dell'udienza fissata costituirà sia per le parti che per il giudice il momento a partire dal quale l'atto dovrà essere emesso.

Si comunichi e si inserisca nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Messina, 22/10/2022

Il Giudice

Valeria Totaro



Fissazione udienza discussione n. cronol. 23722/2022 del 22/10/2022

RG n. 5807/2022

Fissazione udienza comparizione parti n. cronol. 23721/2022 del 22/10/2022





TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –

Il giudice

dato atto che l'udienza odierna, fissata per la trattazione del procedimento sopra indicato, è stata sostituita dallo scambio di note scritte, secondo il modello delineato dall'art. 83, comma 7, lett. h, del D.L. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020, come mod. dall'art. 221 d.l. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 e s.m.i.;

rilevato che nel termine assegnato solo parte ricorrente ha depositato tali note;

che la decisione della controversia potrebbe pregiudicare la posizione degli altri soggetti iscritti nelle Graduatorie interessate;

che, invero, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 28766/2018) – ritenuto applicabile anche alla mobilità scolastica (v. Cass. n. 36356/2021) –, ove si contesti la legittimità del procedimento concorsuale, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione;

tenuto conto della difficoltà di provvedere in tempi contenuti alla notifica con i mezzi ordinari, considerato l'elevato numero di destinatari;

p.q.m.

ordina a cura di parte ricorrente entro 30 gg. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti ricompresi nelle graduatorie indicate in domanda (da specificare), autorizzando la notifica di tutti gli atti processuali mediante pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione resistente;

fissa per la decisione l'udienza del 14.2.2023;

dispone che detta udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, e assegna a tal fine alle parti termine perentorio fino alla medesima data.

Messina, 20/12/2022

Il giudice
Valeria Totaro

